GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — LUNEDI' 17 APRILE — NUM. 90

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **184** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ogni esercente di miniera, cava o torbiera dovrà, mediante verbale da compilarsi presso il municipio del luogo ove esse si trovano, indicare il proprio nome, cognome e domicilio e quello delle persone alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori, con l'obbligo di avvertire il Sindaco, nel termine di giorni dieci, ogni qualvolta si verifichi un mutamento.

Art. 2.

Ogni esercente di miniere o cave sotterranee deve mantenere, in duplice copia, il piano, con profili, dei lavori eseguiti in esse, alla scala di 1 a 500 od anche in scala minore ove si tratti di miniere o cave molto estese.

Tale obbligo può essere esteso anche alle cave coltivate a cielo aperto, quando il piano sia riconosciuto necessario per la sicurezza dei lavori.

Una copia, messa annualmente al corrente, è conservata nell'ufficio dell'ingegnere delle miniere.

Ove l'ingegnere delle miniere non riconosca esattezza e chiarezza nel piano, il Prefetto ne ordina la rettificazione, od in caso di rifiuto, la formazione di ufficio a spese dello esercente.

Art. 3.

Gli ingegneri e gli aiutanti del Regio Corpo delle miniere, od altri pubblici funzionari a ciò delegati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, hanno diritto di visitare le miniere, le cave di ogni genere e le torbiere.

Gli esercenti hanno l'obbligo di agevolare loro tali visite e di fornire i dati e le informazioni necessarie allo adempimento del loro ufficio. In caso di rifiuto, gli ingegneri, aiutanti od ufficiali delegati invocheranno l'assistenza delle autorità locali di polizia, le quali non potranno rifiutarsi.

Art. 4.

I lavori delle miniere, cave o torbiere, devono essere condotti in guisa da provvedere efficacemente alla sicurezza e salute delle persone e da non compromettere la sicurezza degli edifizi, strade e corsi d'acqua sovrastanti o prossimi, attenendosi alle norme stabilite nei seguenti articoli, ed in generale a tutte le cautele suggerite dall'arte.

Art. 5.

Quando l'ingegnere delle miniere riconosca che i lavori di una miniera o cava siano condotti in modo non conforme al disposto dell'articolo precedente, così da creare pericoli anche non immediati, ne riferisce al Prefetto, pro-

ponendo i provvedimenti necessari per evitare ogni pericolo.

Il Prefetto, uditi gli esercenti ed il predetto ingegnere, emanerà le disposizioni opportune.

Qualora poi dall'esame dei lavori risulti la imperizia del personale dirigente o sorvegliante dei lavori di una miniera, cava o torbiera, il Prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, udito l'interessato, potrà obbligare l'esercente ad affidare la direzione e la sorveglianza della lavorazione a personale riconosciuto idoneo.

Art. 6.

Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di venti metri dalle abitazioni, dai luoghi cinti da muro e dalle strade pubbliche, e di cinquanta metri dai corsi d'acqua, canali, acquedotti e sorgenti, senza una speciale autorizzazione del Prefetto, sentito l'ingegnere delle miniere, e se non sarà stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali tali scavi potrebbero dar luogo.

Uguali distanze saranno osservate anche per livellamenti che si facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario.

Una maggiore distanza potrà però, a seconda dei casi, essere prescritta dal Prefetto, sul parere dell'ingegnere suddetto, ed, ove lo creda necessario, su quello degli ingegneri del Genio civile.

Art. 7.

La cauzione, di cui al precedente articolo, è stabilita con decreto del Prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, e deve essere prestata presso una cassa pubblica, che sarà indicata dal Prefetto stesso.

Art. 8.

È vietato di tenere depositi di materie esplosive od accensibili nei sotterranei, oltre i limiti e senza l'osservanza delle cautele da stabilirsi col regolamento.

Art. 9.

Qualora l'ingegnere delle miniere riconosca che l'uso delle mine può dar luogo a scoppio di gas od incendi, il Prefetto, sulla proposta di lui, dovrà proibirlo, in tutta la miniera o nei cantieri indicati dall'ingegnere stesso.

Dovrà del pari proibire lo accumulamento nei sotterranei del minerale abbattuto, qualora, a parere dell'ingegnere, possa essere causa di pericolo.

Art. 10.

Gli apparecchi di estrazione meccanica, sia per pozzi, sia per gallerie inclinate, dovranno sempre scorrere sopra guide ed essere muniti di congegni di sicurezza, come freni, paracadute e simili, atti ad arrestarne la caduta in caso di rottura della fune o di altro simile guasto.

Il Prefetto, udito l'ingegnere delle miniere, potrà, a richiesta dell'esercente, dispensarlo dall'obbligo di munire di tali congegni di sicurezza gli apparecchi che servono unicamente all'estrazione del minerale prescrivendo le necessarie cautele.

Art. 11.

Gli esercenti delle miniere, cave e stabilimenti, che ne dipendono, sono obbligati a tenervi i medicamenti ed i mezzi di soccorso necessari in ragione del numero degli operai, della natura dei lavori e della loro situazione. Potrà essere imposto ad ogni esercente o gruppo di esercenti l'obbligo di tenere a loro spese un medico.

Art. 12.

Ove i lavori di miniere, cave o torbiere vicine siano eseguiti in modo da mettere in pericolo la reciproca sicurezza, il Prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, uditi gli interessati, prescriverà il modo con cui debbono essere condotti, al fine di ovviare ad ogni inconveniente, e potrà prescrivere che siano assoggettati, in tutto od in parte, secondo che occorrerà, ad una direzione unica, per tutto ciò che riguarda la sicurezza dei lavori.

Art. 13.

Le opere da farsi fuori del terreno appartenente alla miniera, cava o torbiera, per garantirne la sicurezza o per regolarne la ventilazione e lo scolo delle acque potranno essere comprese fra quelle per le quali è ammessa la dichiarazione di pubblica utilità secondo le norme della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e delle successive.

Art. 14.

In caso d'inosservanza delle prescrizioni emanate ai termini degli articoli 5 e 12, il Prefetto potrà vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori.

Art. 15.

Nei casi di infortunio o quando si verifichino circostanze che mettano in pericolo la sicurezza delle persone, edifizi, strade e corsi di acqua, i direttori delle miniere, cave o torbiere od i loro rappresentanti, debbono immediatamente informarne l'autorità locale di pubblica sicurezza e l'ingegnere delle miniere, il quale ne avviserà il Prefetto della provincia.

In caso di urgenza, il Sindaco d'accordo coll'ingegnere delle miniere, ove egli sia presente, oppure questi da solo, in assenza del Sindaco, dà a tenore dell'art. 133 della legge comunale e provinciale, i provvedimenti indispensabili.

Gli esercenti miniere, cave o torbiere vicine sono tenuti a prestare utensili, cavalli ed ogni altro mezzo di soccorso di cui sono in possesso, salvo le competenti indennità.

Art. 16.

Le prescrizioni emanate dal Prefetto nell'interesse della sicurezza e salubrità delle miniere, cave e torbiere vengono notificate agli esercenti, ai direttori ed ai sorveglianti per mezzo del Sindaco del comune ove esse si trovano.

Entro dieci giorni dalla notificazione della ordinanza gli interessati potranno presentare reclamo al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale decide, udito il Consiglio delle Miniere.

Uguale reclamo potrà essere presentato contro il divieto di continuare, in tutto o in parte i lavori, imposto dal Prefetto a forma dell'articolo 14.

I reclami avranno effetto sospensivo, salvo i provvedimenti di urgenza.

Art. 17.

Gli esercenti, i direttori ed i sorveglianti, in caso di inos-

servanza delle prescrizioni emanate dal Prefetto, saranno puniti con una ammenda o multa da lire cinquanta a lire mille, la quale potrà essere raddoppiata in caso di recidiva, senza pregiudizio della pena comminata dall'art. 434 del Codice penale.

Ogni altra infrazione alle disposizioni della presente legge, da chiunque sia commessa, è punibile con le suddette multe ed ammende.

Art. 18.

Le disposizioni di questa legge sono applicabili anche ai lavori di ricerca di sostanze minerali.

Art. 19.

Con regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio delle Miniere e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le prescrizioni e le cautele intorno alla ventilazione e alla illuminazione, allo impiego e ai depositi delle sostanze esplosive ed accensibili, alla circolazione degli operai ed a quant'altro sia necessario per la sicurezza delle escavazioni sotterranee e superficiali e per la tutela degli operai addetti alle medesime, nonchè le norme per l'applicazione delle multe.

Art. 20.

Le disposizioni delle leggi sulle miniere, cave e torbiere, ora vigenti, continueranno ad avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti regolato dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, Il Guardasigilli: BONACCI

Allegato al R. decreto 6 aprile 1893 n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 corrente, n. 87.

Tariffa dei dazi di consumo di Napoli

Tariffa del comune chiuso

Disposizioni generali.

1. Sono esenti da dazio, i campionarii in lavori di cristallo, ferro, vetro, acciaio, porcellana, cretaglia e carta da tappezzeria, quando però siano riconosciuti effettivamente tali.

2. Sono del pari esenti da dazio, i recipienti pel trasporto degli acidi, che abitualmente traversano la città e quelli della birra e delle acque gassose, che esportati dalle fabbriche poste nell'interno della cinta daziaria, abitualmente rientrano in città.

Come pure i recipienti di creta riconosciuti usati, che si esportano e rientrano per uso industriale.

E finalmente sono esenti da dazio gli strumenti rurali e fabbrili, le macchine, le armi e gli attrezzi domestici.

3. Nella misurazione dei liquidi, quando per la forma irregolare delle botti, non potrà farsi uso della staza (velta) si ricorrerà allo esperimento nel peso, deducendosi la tara. Saranno però sdaziati sempre a peso i fusti non eccedenti la capacità di litri 50. Per le botti la tara sarà del 12 0[0, pei fusti del 18. Un quintale di vino si riterrà per un ettolitro.

L'alcool, se raggiunge 100 gradi centesimali, avrà sul peso l'aumento del 20 0[0, se a 95 l'aumento del 19; se a 90 l'aumento del 18, e così discendendo di 5 in 5 gradi, uno per cento meno.

4. Si riterranno per bottiglie i recipienti di vetro, che non eccedono la capacità di un litro, e per mezze bottiglie quelle che raggiungono e non eccedono il mezzo litro.

Le bottiglie minori di un litro, e le mezze bottiglie minori di mezzo litro, saranno considerate come di un litro e mezzo litro nella riscossione del dazio delle bevande e liquidi contemplati nella presente tariffa.

Per la calce, i mattoni, i marmi e i carboni provenienti per via di mare, il peso sarà calcolato e verificato per tonnellata metrica, cioè di quintali 10 a tonnellata.

Sarà però sempre in facoltà del proprietario del genere di dichiarare la quantità a pieno carico, nel qual caso per la calae ogni tonnellata sarà ragguagliata a quintali 18; pei mattoni ed i marmi a quintali 13, e pei carboni sarà ragguagliata a quintali 11.

È pure in facoltà di dichiarare il pieno carico pei vasellami e lavori di argilla col ragguaglio di quintali 12 a tonnellata, e per la pietra da gesso col ragguaglio di quintali 18 per tonnellata.

Tariffa delle tare.

Pei generi soggetti anche a dazio doganale, sarà accordata la medesima tara, che concede la tariffa doganale, giusta l'art. 7 del regolamento generale pei dazi interni di consumo, approvato con R. decreto del 25 agosto 1870. Per gli altri poi sarà accordata la tara nelle seguenti proporzioni:

Cesto, sporte e sportoni, 4 per 100.
Id. sulle quantità minori di 50 kg., 8 id.
Botti, carratelli, barili e casse, 12 id.
Otri, 6 id.
Sacchi o balle di tela, 2 id.
Vasi di terra, 20 id.
Vasi di latta o altro metallo, 10 id.
Damigiane di vetro anche impagliate, 15 id.
Balle con stuoie, 5 id.

Tare speciali.

Carboni in grandi ceste, 20 per 100.
Paste in cassa, 15 id.
Cera e stearina lavorata con involucro di cartone, 5 id.
Olio di ogni specie, di qualunque provenienza, riposto in recipienti di qualsiasi qualità di legname, 15 id.
Burro, se in piccoli pezzi ed in ceste comunque condizionato, 12 id.
Ricotte in fiscelle, 10 id.
Lastre od altri oggetti di vetro o cristallo, 20 id.
Campane di vetro o cristallo, 36 id.
Birra in botti cerchiate di ferro, 30 id.
Olive in acqua, con recipienti di legno, 18 id.
Porcellana, terraglia e cretaglia in casse, gabbie o sportoni compreso l'imballaggio, 20 id.
Zucchero in botti, botticelli, carratelli e casse, 8 id.
Id. in cassoni di legno pesante, 15 id.
Id. in ceste di giunco d'India, 5 id.
Vino in carrati, 14 1[2 id.
Vino in barili, non eccedente la capacità di litri 50, 18 id.
Uova in ceste, 20 id.
Frutti e semi oleiferi in guscio, 30 id.
Anguille e capitoni in chianozze o sportelle racchiuse in sportoni con neve o senza, 20 id.
Aragoste e cefali in chianozze, sportelle, sportoni, gabbie, casse e ceste, 15 id.
Cassate in scatole (oltre la tara ordinaria), 4 id.

COMUNE CHIUSO.

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ di peso misura o numero	DAZIO Governativo	DAZIO Comunale	Totale	OSSERVAZIONI
	Generi colpiti da tassa governativa e sovratassa comunale.					
	Bevande.					
1	Vino ed aceto in fusti	Ettolitro	7 —	4 50	11 50	Sotto questa denominazione si comprende il vino d'uva e quello d'altri frutti, non escluso il sidro di qualunque specie, il vino artificiale, l'aceto concentrato non profumato, l'aceto comune di birra, di frutti od artificiale, l'acido acetico puro ed impuro, l'acido pirolegnoso. Pel vino ed aceto prodotto nel territorio del Comune chiuso, si riscuoterà il dazio in base della presente tariffa, dietro rivela e verifica nel tempo della produzione. Sul vino prodotto come sopra sarà concesso il calo del 10 per cento a titolo di sfrido. (Art. 24 del Regolamento 25 agosto 1870).
2	Vino di lusso in fusti	»	7 —	5 50	12 50	Sono considerati di lusso tra gli altri i seguenti: Moscato, Zagarese, Malvasia, Chianti, Lacrima-Christi, Mélange, Vermouth, Marsala, Malaga, Lunel, Frontignano, Sauterne, Sherry, Madera, Liebfrâmmilch, Branneberg, Côte-Rotie Rouge, Ermitage Rouge, Saint George, Pouillac, Languedoc, Durandeu, Fleury-Tourius, Chateau-Lafitte, Chateau Margaux, Chateau-Latour, Saint Emilion, Saint Julien, Saint Estephe, Médoc, Petit-Bordeaux, Beaujolais, Chateau-Johannisberg, Nierstein, Rudensheim, Marcobrunner, ecc.
3	Vino ed aceto in bottiglie	Una	0 15	0 11	0 26	
4	Vinetto e mezzo vino	Ettolitro	3 50	1 50	5 —	Sono considerati come tali quando la loro forza alcoolica giunge a 5 gradi centesimali, da verificarsi esclusivamente col mezzo della distillazione. (Art 6 del Regolamento generale sui dazi interni di consumo, approvato con Regio decreto 25 agosto 1870).
5	Posca ed agresto	»	3 50	—	3 50	La posca è liquido fatto con acqua e con aceto in parti uguali.
6	Mosto e lambiccato	»	5 50	3 75	9 25	Per mosto s'intende il succo dell'uva recentemente premuto con i raspi e le buccie. Per lambiccato s'intende il mosto filtrato, ancorchè abbia acquistata una forza alcoolica non superiore a 5 gradi centesimali, e che perciò non può classificarsi come vino.
7	Uva fresca in quantità maggiore di 5 kg.	Quintale	3 50	1 75	5 25	L'uva fresca per essere considerata tale, dovrà essere in grani intieri attaccati al grappolo, salvo la naturale compressione causata dal trasporto. Quando fosse pigiata anche in parte pagherà come mosto.
8	Alcool ed acquavite fino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac	Ettolitro	8 —	6 40	14 40	Si comprendono in questa voce tutte le bevande spiritose di 59° o meno, che non abbiano subita alcuna preparazione dopo la distillazione, come gli spiriti di vino, di legno (alcool metilico), di cereali, l'acquavite di canna, di grappa, di patate e simili.

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ di peso misura o numero	DAZIO Governati[1]	DAZIO Comunale	Totale	OSSERVAZIONI
9	Alcool ed acquavite a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac, e liquori . . .	Ettolitro	12 —	9 60	21 60	Si comprendono in questa voce tutti i prodotti alcoolici di forza superiore a 59 gradi, nonchè i liquidi spiritosi o aventi uno speciale aroma gradevole, come il rhum, cognac, l'acquavite aniciata o con assenzio di avena (viscky), di ciliegie, di ginepro, di prugne (herbontz), di riso (arrak), ovvero indolciti come i rosolî, estratti, essenze, elisir, il topià, il ratafià, il kirsch, il fernet, la centerba, il maraschino, le tinture a base di alcool non esclusivante medicinali, nè per profumerie, le acque spiritose profumate senza zucchero e per altro uso che per bevande, passano tra le profumerie.
10	Alcool, acquavite e liquori in bottiglie . .	Una	0 20	0 16	0 36	
	Carni.					
11	Buoi, manzi e bufali cioè gli animali bovini che hanno perduto sei denti da latte, e che si considerano tali in commercio e sono atti al giogo	Uno	40 —	15 —	55 —	
12	Vacche, tori e bufale	»	25 —	8 —	33 —	Si considerano come vacche le manzette o giovenche che hanno perduto quattro denti da latte, o che sono pregne, o che hanno partorito, sia che abbiano o no perduto i quattro denti da latte.
13	Vitelli sopra e sotto l'anno a peso lordo vivo.	Quintale	—	—	15 —	Gli animali vaccini o bufalini, maschi e femmine, che perdettero un dente da latte, e gli stessi animali che non perdettero alcun dente da latte sono considerati come vitelli sopra anno e sotto l'anno.
14	Animali pecorini o caprini, cioè arieti, pecore, capre, caproni e becchi, agnelli e capretti, tanto della specie comune che di altre .	Uno	0 50	0 25	0 75	
15	Animali suini, cioè porci o verri e maiali (a peso lordo vivo)	Quintale	10 —	—	10 —	Sono esenti da dazio i lattonzoli, che non eccedono il peso di kg. 20. Siffatta eccezione però non esime dall'obbligo i proprietari degli animali suini esistenti nel Comune, di rivelare i parti di essi animali nel termine di 10 giorni all'Uffizio daziario. (Art. 46 Istruzioni ministeriali 20 ottobre 1870). Nè gli introduttori di animali suini sono dispensati dall'obbligo di osservare il disposto dell'art. 41 delle dette Istruzioni; salvo il diritto di essi proprietari ed introduttori di animali suini di ripetere la restituzione della somma depositata, provando che i maiali nati od introdotti sono stati macellati prima di oltrepassare il peso di kg. 20.
16	Carne macellata fresca, salvo le limitazioni portate dal regolamento sul macello pubblico, per la quantità	»	12 50	6 25	18 75	
1	Interiora, teste e piedi freschi cotti o salati degli animali vaccini, ovini e suini, e cotenne fresche o cotte	»	7 50	—	7 50	Le teste di maiali non recise alla romana, cioè fino ai mascellari, se fresche, pagheranno come carne macellata fresca; se salate, come carne salata.
18	Ciccioli, ovvero residui di carne ottenuti dalla fusione dello strutto	»	12 50	2 50	15 —	
19	Carne salata affumicata e comunque preparata, lardo salato, sugna o strutto bianco . .	»	25 —	5 —	30 —	
20	Lardo, sugna in pane non preparate col sale .	»	12 50	2 50	15 —	

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ di peso misura o numero	DAZIO		Totale	OSSERVAZIONI
			Governativo	Comunale		
	Farine e riso.					
21	Farina di frumento in fiore, ovvero abburattata, semola e semolino di frumento, e farina di riso.	Quintale	2 —	4 —	6 —	
22	Farina, semola e semolino non abburattata .	»	2 —	3 —	5 —	
23	Farina di granturco rosso e giallo	»	1 40	0 60	2 —	
24	Farina di granturco bianco	»	1 40	2 60	4 —	
25	Grano di frumento e farro	»	2 —	3 —	5 —	
26	Granturco rosso e giallo	»	1 40	0 60	2 —	È permessa la introduzione temporanea di cereali nell'interno del Comune per molirsi e riesportarsi in franchigia del dazio, con le prescrizioni determinate dall'art. 57 delle Istruzioni speciali di Amministrazione, approvate con Decreto ministeriale 31 luglio 1881.
27	Granturco bianco	»	1 40	2 60	4 —	
28	Pane e biscotto di frumento	»	2 —	4 —	6 —	
29	Paste di frumento	»	2 —	4 50	6 50	
30	Pane, paste e gallette preparate con zucchero ed uova, il cui ingrediente principale è la farina di frumento, e che non sono tariffate come dolci	»	2 —	8 —	10 —	
31	Riso	»	2 —	4 —	6 —	
32	Riso con buccia o mezzo riso	»	1 —	2 —	3 —	
33	Risino	»	0 66	1 34	2 —	Per risino s'intende quello la cui grana è infranta nel mezzo; e si considera come mezzo riso quello rotto alle estremità.
34	Farina, o fecole, anche abbrustolite, di patate e di qualunque altro vegetale, eccetto quelle nominate a parte	»	1 40	8 60	10 —	
	Materie grasse.					
35	Burro d'ogni qualità fresco, cotto o salato .	»	8 —	4 —	12 —	
36	Olio vegetale ed animale di qualunque sorta, esclusi gli olii medicinali	»	8 —	4 —	12 —	È compreso in questa voce *l'alcool amilico.*
37	Olio minerale	»	—	2 —	6 —	
38	Sego grezzo, fuso o in candele	»	4 —	2 —	6 —	
39	Frutti e semi oleiferi	»	2 —	1 —	3 —	Per semi oleiferi s'intendono i semi di lino, di sesamo o guiggiolena, di arachide, di pistacchio, di colza, di navetta, di cotone, di camellino o miagro, di madia, di ravizzone, ed infine tutti gli altri semi atti a produrre olii fissi e grassi (i semi di ricino eccettuati). Per frutti oleiferi s'intendono le noci secche, le nocelle, le mandorle, i mandorlini, le olive fresche o secche, le noci di cocco, i cocchigni, i noccioli di pesca, di prugna, di albicocco e simili. Sono considerate secche le noci spogliate del mallo.
	Coloniali.					
40	Zucchero di qualunque sorta, grezzo o raffinato.	»	10 —	5 —	15 —	

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ	DAZIO	OSSERVAZIONI
	Generi colpiti da tassa comunale.			
	Bevande.			
41	Acqua gassose	Ettolitro	4 —	
42	Birra di qualunque specie estera e nazionale .	»	3 —	
43	Caffè naturale, abbrustolito o in polvere . .	Quintale	20 —	
44	Caffè di cicoria, d'orzo, di ghiande, caffè *burlet* ed altri simili succedanei al vero caffè .	»	12 —	
45	The	»	45 —	
46	Caccao	»	15 —	
47	Pepe, pimento o zenzero	»	30 —	
48	Droghe non nominate	»	40 —	Si comprende la cannella, la cassia lignea, i chiodi, i bottoni o fiori, gamba, penducoli o steli di garofano, le noci moscade con o senza guscio, le noci di sassofrasso, di raventsara o di Guinea, il macis o fiori di noci moscade, la vainiglia o vaniglione, le fave tongo, lo zafferano e le spezie di ogni specie, escluse le conserve di pomidoro.
49	Cioccolatte, dolci o confetti	»	50 —	Sono considerate come cioccolatte anche i composti di fecola e di cacao, quali sono il racahut, la revalenta al cioccolatte, il tanakoub, la palmirena, l'allataim, il pallamoud e simili, preparati di cacao o di altri ingredienti, non esclusi i sanguinacci. Si comprendono sotto la denominazione di dolci o confetti, i confetti propriamente detti, i dolci in generale, le conserve con zucchero o miele, i torroni e simili, le pasticcerie, gli zuccherini, le frutta candite, il pan dolce ovvero panettone, i biscotti dolci uso inglese, le frutta acconcie allo spirito, all'acquavite, al liquore, allo sciroppo ed in marmellata, e qualunque altra composizione o preparazione con zucchero o miele non nominata a parte.
50	Giulebbe di zucchero e di altra materia, compresi gli sciroppi per bevande	»	15 —	Si comprende sotto tale denominazione lo sciroppo di fecola, di glucosio, di destrina e di glicerina, l'estratto di tamarindi, lo sciroppo di zucchero, e qualunque altro, meno quelli che contengono frutti in conserva tariffati a parte.
51	Mele e melazzo	»	8 —	
	Commestibili.			
52	Pesci secchi, affumicati, salati o in salamoia, eccetto quelli nominati a parte . . .	»	1 50	Si concede l'abbono del 50 per cento sul peso del baccalare e stoccofisso perfettamente ammollati nell'acqua.
53	Alici e sarde salate, e tarantello	»	15 —	
54	Comacchio, anguille, tonno ed ogni altro pesce o crostaceo, acconcio all'olio, all'aceto, marinato o preparato in qualsivoglia altra maniera; le preparazioni di pesce, come le salse, caviale, bottarghe, trippe e lingue di merluzzo; le carni o le parti di qualunque animale marino, conservate in iscatole o in altri recipienti chiusi ermeticamente, finalmente preparate e conservate in qualsiasi modo, nonchè le uova di tonno, il salmone, il pesce spada salato o in salamoja e il tonno salato . .	»	25 —	
55	Pesce fresco	»	15 —	Sono compresi in questo articolo solamente il tonno, il pesce spada, il capitone, l'anguilla, la cernia, l'orata, il dentice, la spinola, la rigiola, lo storione, la bocca d'oro, la ragosta, il calamajo (escluso il cosidetto totaro), gli occhioni e i piccoli calamaj, se questi sono mescolati in piccola quantità con pesci di paranza (mazzamma) ovvero con pesci di sciaboca, con piccole alici, sardine, ecc., la sogliola o palaja, la triglia (esclusa quella di paranzello e la fregola) e l'ombrina.
55 *bis*	Cefalo	»	4 —	
56	Provole asciutte, affumicate o non, mozzarelle e latticini freschi, meno i tariffati a parte .	»	20 —	
57	Ricotte salate o forti	»	10 —	
58	Ricotte fresche (eccettuate le ricottelle) . .	»	10 —	
59	Cacio bianco detto di Sardegna	»	10 —	È compreso in questa voce il cosidetto *Casillo*.
60	Cacio bianco detto di Sicilia e Morea . .	»	15 —	
61	Cacio di ogni altra denominazione . . .	»	20 —	
62	Fagioli	»	2 —	
63	Fave secche e abbrustolite	»	1 —	
64	Legumi secchi non nominati, cioè: ceci, piselli, lenticchie e cicerchie anche abbrostolite .	»	5 —	

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ	DAZIO	OSSERVAZIONI
65	Frutti secchi di 1ª qualità	Quintale	5 —	Frutti secchi di 1ª qualità: Si comprendono i seguenti frutti comunque disseccati: datteri, uva zibibbo o passolina, prugne e qualunque specie di frutta secche non tariffate a parte, nonchè i fichi secchi detti di Smirne, e quelli ripieni di noci, mandorle od altrimenti preparati che non possono classificarsi nella voce seguente e che siano riposti in cestini ed in altri recipienti di un peso ciascuno non superiore a kg. 5 (1).
	Id. di 2ª qualità	»	1 —	Frutti secchi di 2ª qualità: Vi si comprendono le castagne disseccate in qualunque modo, che sono riposte in botti, ceste, casse e recipienti simili di un peso ognuno superiore a kg. 5 e tutti gli altri frutti secchi non compresi nella voce precedente.
	Fichi secchi	—	—	Fichi secchi di 2ª qualità sono quelli riporti in botti, ceste, casse e recipienti simili, di peso ognuno superiore a 5 chilogrammi.
66	Mostarda liquida ed in polvere, mosto cotto con frutti o senza, senape in grani o in polvere, liquida o mista con qualunque altra sostanza, e salse di ogni altra specie non nominate a parte	»	15 —	
67	Uova in generale crude o cotte	»	10 —	
68	Tartufi d'ogni specie	»	30 —	
69	Funghi secchi	»	10 —	
70	Ogni specie di animali quadrupedi e volatili selvatici di cacciagione, meno quella quantità portata nel carniere o nelle tasche del cacciatore	»	20 —	Si comprendono sotto questa voce i quadrupedi selvatici in generale, se vivi o morti, i volatili se morti, interi e spezzati e gli animali selvatici di ogni specie che servono al cibo umano.
71	Galli d'India e tacchini, anitre ed oche domestiche, faraone o numido ovvero galline turchesche	Uno	0 50	
72	Capponi	»	0 30	
73	Polli di qualunque altra specie, compresi i colombi e le tortore (esclusi i pulcini) . .	»	0 20	
	Foraggi.			
74	Avena di qualunque specie, con veste monda o perlata, anche in farina	Quintale	3 20	
75	Orzo, orzola, panico, miglio, veccia e scagliola.	»	2 —	
76	Carrubbe	»	2 50	
77	Crusca	»	1 50	Sotto questa denominazione si comprende il cruscone, la crusca pura ed il cruschello, prodotti dall'aburattamento del macinato dei cereali e dei legumi; e come crusca si ritiene pure la loppa di riso o di altri cereali, il macinato di tutoli di meliga, salvo che queste specie di crusca non fossero miste con farina o farinetta; in questo caso verrebbero tassate come la farina non abburattata.
78	Paglia anche di granone e fieno, a peso . .	»	0 50	
	Id., per ogni fascio a schiena d'uomo . .	Uno	0 30	
	Id., per carro o carretto	»	5 —	
	Id., per soma di mulo o di cavallo . .	»	1 25	
	Id., per soma di asino	»	0 60	
79	Gramigne, a peso	Quintale	0 20	
	Id., per ogni fascio a schiena d'uomo .	Uno	0 10	
	Id, per ogni carro o carretto . . .	»	2 —	
	Id, per ogni soma di mulo o cavallo .	»	0 50	
	Id., per ogni soma di asino . . .	»	0 25	
	Combustibili.			
80	Carbone di legna, a peso	Quintale	1 20	La carboncina, ossia la polvere e la minutaglia di carbone di legna, passata al crivello, pagherà la metà del dazio tassato pel carbone. È però in facoltà dell'Amministrazione di applicare il dazio anche a peso al carbone in carri od in some.
	Id., per carro o carretto a 2 cavalli . .	Uno	18 —	
	Id., per soma di mulo o cavallo . .	»	3 60	
	Id., per soma di asino	»	2 40	
81	Legna da ardere (meno le fascine), a peso .	Quintale	0 30	Si comprendono sotto tale denominazione le legna da fuoco, quelle spaccate, i ceppi e le scheggie, il legname vecchio rotto, spaccato, logoro o guasto, proveniente da demolizione di edifici, di bastimenti, di palafitti, di recinti, di pergolati, di carriaggi, di mobili, di utensili, di recipienti ed opere altrettali; e quel legname che, dopo aver servito in qualche guisa, è messo in istato da non potere essere utilizzato, che come combustibile.
	Id., per ogni fascio a schiena d'uomo . .	Uno	0 07	
	Id, per ogni carro o carretto . . .	»	3 —	
	Id., per ogni soma di mulo o cavallo . .	»	0 45	
	Id., per ogni soma di asino	»	0 23	

(1) L'annotazione va interpretata nel senso che anche le prugne e gli altri frutti secchi indicati nell'annotazione medesima, non vanno considerati come frutti secchi di 1ª qualità, se non quando sieno riposti, come i fichi, in cestine od altri recipienti del peso non maggiore di 5 chilogrammi.

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ	DAZIO	OSSERVAZIONI
82	Fascine, a peso	Quintale	0 20	Si comprendono sotto tale denominazione le fascine, i fascinotti e la stipa d'erica, o di altre piante o sarmenti, la sanza, le motte di scorza d'albero polverizzate, la torba e le pigne verdi o secche.
	Id., per ogni carro o carretto	Uno	2 —	
	Id., per ogni soma di mulo o cavallo	»	0 30	
	Id., per ogni soma di asino	»	0 15	
	Id., per ogni fascio a schiena d'uomo	»	0 05	
	Materiali da costruzioni.			
83	Asfalto e simili bitumi, come l'albertide, l'elatarina, la pece minerale, il blac o catrame minerale	Quintale	0 70	
84	Calce (compresa la produzione interna)	»	0 40	S'intende quella calce viva o spenta, in polvere od in pasta. Si comprendono in questa voce il cemento ed intonachi, il gesso di qualunque sorta ed il bianco di Spagna, di Troyes, di Rouen, di Meudon, i cementi naturali od artificiali, come il cemento romano od idraulico, quello di Grenoble, il Portland e simili.
85	Cementi ed intonachi	»	1 —	
86	Ghisa lavorata semplice o guernita (per uso di materiale da costruzione)	»	1 —	Per materiale da costruzione s'intende tutto ciò che può servire per costruzione di edifici stabili e per opere infisse al suolo.
87	Ferro ed acciaio di 1ª fabbricazione (per uso di materiale da costruzione delle case e degli edifici):			
	a) in barre e verghe	»	1 —	
	b) in bande di qualunque specie	»	1 50	
	c) in tubi, cilindrato o laminato	»	2 —	
88	Ferro ed acciaio, lavorato in articoli inerenti alla costruzione delle case, degli edifici e di altre opere stabilmente fisse al suolo	»	10 —	Sono compresi in questa voce il ferro trafilato ed il filo di ferro.
89	Ferro in rotaie di ferrovia o rails di ferro ed acciaio	»	0 25	In questa voce sono comprese le giunte di unione delle rotaie dette *ganasce*. — Le rotaie destinate per transito nello scalo ferroviario, o per depositi in magazzini di proprietà delle Società Ferroviarie sono esenti da dazio.
90	Zinco in lastre, in tubi ed altri lavori grossi, (per uso di materiale da costruzione)	»	2 —	Per materiale da costruzione s'intende tutto ciò che può servire per costruzione di edifici stabili e per opere infisse al suolo.
91	Piombo lavorato ed in tubi (per uso di materiale da costruzione)	»	2 —	
92	Legname per costruzione, in tronchi ed in tavoloni	»	0 50	Qualora per la sua mole, non possa il legname sottoporsi a peso, la base del dazio sarà in proporzione alla sua lunghezza, fissandosene il diametro al terzo della radice, cioè fino a centimetri 50, per ogni metro lineare, centesimi 25; di maggiore diametro centesimi 35.
	Id., in assi segate	»	1 —	
93	Legname in lavori diversi, anche ferrato:			
	a) imposte, intelaiature per finestre e balconi, persiane per finestre e balconi, gelosie, stipiti e porte	»	7 20	
	b) cancelli, graticole per soffitti, garette, garettoni, casotti, baracche e baracconi	»	3 —	
	c) quadrelli intagliati per pavimenti, modanature per cornici, pezzi di legname torniti, nonchè ogni oggetto di metallo inerente alla costruzione dei mobili	»	10 —	

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ	DAZIO	OSSERVAZIONI
94	Marmo bianco o colorato, greggio, in rottami, segato, lastre e pezzi di ardesia o lavagna grezzi o lavorati	Quintale	0 50	
95	Marmi modellati, puliti o altrimenti lavorati .	»	5 —	Sono esenti da tassa le statue ed i blocchi di marmo abbozzati destinati alla statuaria. Per i blocchi di marmo non abbozzati e destinati alla statuaria, il dazio non sarà riscosso quando il blocco sarà immediatamente trasportato nello studio dell'artista che dovrà eseguire il lavoro; e se riscosso, verrà restituito quando si dimostrerà che il blocco è stato trasportato nello studio d'un artista per l'uso suddetto.
96	Carta da tappezzeria bianca o bruna non dipinta.	»	2 —	
97	Carta da tappezzeria dipinta o dorata, in rolli o in fogli	»	15 —	
98	Cristallo o vetro in lastre:			
	a) non eccedente nella maggiore dimensione i centimetri 80	»	4 —	
	b) di maggiore dimensione	»	8 —	
99	Mattoni da pavimento, refrattarii e tegole . .	»	0 30	
100	Mattoni da murare	»	0 15	
101	Pietra greggia in blocchi, sgrossata di qualunque specie, compresa la pietra vulcanica, travertino, granito, selci in lastre per basoli, ecc.	»	0 50	Esente dal dazio oltre la pietra da calce anche la pietra calcare adoperata per ghiaia nelle strade.
		Carro	0 50	È in facoltà del contribuente di pagare il detto dazio come è stabilito a peso, ovvero alla ragione di cent. 49 per ogni carro o carretto tirato da non più di tre animali.
102	Pietra di lavoro finito, di diverse specie non tariffata a parte	Quintale Carro	0 20 2 —	È in facoltà del contribuente di soddisfare il dazio a peso, come è stabilito, ovvero in ragione di lire 1,99 per ogni carro o carretto tirato da non più di tre animali.
—	Pietra da gesso	Quintale	0 40	
	Materie grasse.			
103	Cera grezza in pani, gialla o vergine, e non lavorata	»	15 —	
104	Cera lavorata in candele, candelotti, torcie, cerini, lumini da notte di cera ed altri simili combustibili ad uso d'illuminazione . .	»	25 —	Sono compresi in questo articolo le colature e gli avanzi di candele, di qualunque specie di cera, ed i rottami di qualsivoglia lavoro di cera di ogni sorta.
105	Cera in moccoli o mozzoni	»	6 —	
106	Sapone molle nero	»	5 —	
107	Sapone solido bianco, o colorato in pani, in liste e simili, non profumato	»	20 —	
108	Spermaceto, candele di spermaceto, paraffina, stearina, candele steariche e fiammiferi di stearina	»	20 —	
109	Morchia liquida o in pasta	»	6 —	
110	Grassi in generale non nominati a parte, compresi i grassi lucidi per i cuoi . . .	»	6 —	
	Oggetti diversi.			
111	*a*) Campane di cristallo o vetro . . .	»	9 —	Sono compresi nella lettera (*b*) i bicchieri ed ogni altro recipiente o lavori diversi di vetro o di cristallo scolorati o colorati, purchè i detti recipienti e lavori sieno molati o scannellati o intagliati o smerigliati o incisi, ovvero dipinti o altrimenti decorati. Vi si comprendono inoltre tutti indistintamente gli oggetti ad uso toletta.
	b) Cristalli o vetri in lavori diversi . .	»	12 —	
112	Lastre di vetro o di cristallo pulite e stagnate compresi gli specchi in cornice . . .	»	30 —	
113	Piretti, damigiane, fiaschi impagliati o non, bottiglie e bicchieri ed ogni altro recipiente o lavoro di vetro non tassati alla voce 111, escluse però le bottiglie ordinarie di vetro nero o scuro, che sono esenti da dazio . .	»	2 —	

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ	DAZIO	OSSERVAZIONI
114	Profumeria, cioè olii fissi, essenze odorose in boccette o altrimenti conservate, aceti profumati, estratti odorosi, essenze di olii vegetali, acque odorose, spiritose, acque da tingere i capelli e barba, i liquori odontalgici e tutti i dentifricii; la polvere di cipria, di giaggiolo o d'Ireos, e tutte le altre polveri e farine profumate, in sacchetti o altrimenti conservate; le pomate, i ceroni, i cosmetici e simili materie grasse; i saponi profumati e quelli in polvere, in formelle e tavolette o liquidi in boccette e simili recipienti; la pasta di mandorle, i sacchetti profumati e finalmente tutti gli altri generi di profumeria analoghi ai precedenti	Quintale	40 —	
115	Terraglia in lavori diversi, dorata, dipinta o colorata	»	15 —	
116	Terraglia in lavori diversi bianca non dorata .	»	5 —	
117	Porcellana in lavori diversi, dorata, dipinta o colorata	»	25 —	
118	Porcellana in lavori diversi, bianca non dorata.	»	15 —	
119	Vasellami e lavori di argilla	»	1 —	
120	Mobili o parti di mobili di lusso nuovi, anche di marmo e di alabastro; e mobili o parte di mobili di ogni metallo, anche con anima di ferro (esclusi i mobili di ferro) . . .	»	25 —	Sono mobili di lusso quelli intagliati a masso, gli intarsiati, dorati di qualunque legname, quelli di legname di ebanisteria a masso, compresi anche i piccoli lavori in legno intarsiati ad uso di toletta, scrittoio e simili; le cornici dorate e di metallo, e le bacchette per cornici o zinefre, sagomate o imitanti il legno, dorate o non, o frammiste con qualunque metallo. Tutti gli altri mobili saranno considerati come comuni.
121	Mobili o parti di mobili comuni nuovi di legno e di ferro (comprese le casse forti) . .	»	5 —	
122	Carta di prima classe	»	1 —	Si comprende sotto questa denominazione la carta bianca di qualunque specie (meno quella grossa da involgere tariffata a parte) la carta da scrivere anche colorata o con fregi, frastagli e disegni d'ornamento; la carta da stampa o da disegno di qualunque specie, e quella resa trasparente; la carta in parte stampata, la lineata, rigata o con intestazione e fregi; la carta velata, quella di seta e da biglietti da visita, o carta porcellana; la carta dorata, argentata, marezzata, verniciata, lucida, marocchinata, marmoreggiata e colorata, o dipinta; le buste da lettere, la carta fina in pezza, anche colorata, detta carta da manifesti, e finalmente qualunque altra carta colorata analoga alle sopra indicate, e non compresa sotto la carta di 2ª classe.
—	Libri da scrivere rigati o non, con intestazioni stampate, lineati ed in bianco; libretti da memorie e da disegni e simili	»	4 —	
123	Carta di seconda classe	»	0 50	Vi si comprende la carta grossa ed ordinaria, bianca o biancastra, che si usa unicamente per inviluppo; la carta colarata in pasta con tinta turchina, cenerognola, giallastra, bruna, scura e simile che s'impiega comunemente per involgere e per scenari; la carta ordinaria con o senza colla, indicata comunemente coi nomi di carta straccia, carta sugante, carta di paglia, ecc.
124	Cartone	»	0 25	Vi si comprende il cartone di qualunque specie, la carta asfaltata ed impegolata; la carta incollata sopra tessuti e qualunque lavoro di cartone. Sono esenti da dazio: la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative, la carta a strisce per gli Uffici telegrafici, e la carta bollata.
125	Cati, mastelle, secchie e tinozze di legno . .	»	3 —	
126	Amido	»	6 —	
127	Ghiaccio così naturale che artificiale . . .	»	4 —	

Tariffa del comune aperto

Avvertenze generali.

1. Tutte le annotazioni, riflettenti la tassazione dei generi di consumo nel comune chiuso, s'intendono applicabili anche ai medesimi generi soggetti a dazio nel comune aperto.

2. Giusta l'art. 8 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e art. 5 di quella del dì 11 agosto 1870 n. 5784, il dazio nel comune aperto si esige sulla minuta vendita, la quale, per il vino ed aceto s'intende quella esercitata al di sotto dei 25 litri; per le acquaviti, alcool e liquori sotto i 10 litri. Per gli altri articoli soggetti a tassa comunale, nel comune aperto, si considera come vendita al minuto quella fatta al disotto dei 25 litri per la birra ed acque gassose; e di 50 chil. per tutti gli altri generi, eccetto quelli indicati negli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 43, pei quali s'intende vendita al minuto quella al disotto di 20 chil.

3. Il dazio sulle carni si riscuote nell'atto della macellazione delle bestie tassate, e sulla introduzione delle carni fresche, macellate in altro comune, nei luoghi destinati alla vendita.

COMUNE APERTO.

N. progressivo	Denominazione dei generi	Unità di peso numero o misura	Dazio		Totale
			Governativo	Comunale	
	Generi colpiti da tassa governativa e da sovratassa comunale.				
	Bevande.				
1	Vino ed aceto in fusti	Ettolitro	7 —	3 50	10 50
2	Vino da lusso in fusti	»	7 —	3 50	10 50
3	Vino ed aceto in bottiglie	Una	0 15	0 07	0 22
4	Vinello e mezzo vino	Ettolitro	3 50	1 50	5 —
5	Posca ed agresto	»	3 50	—	3 50
6	Alcool ed acquavite fino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac	»	8 —	4 —	12 —
7	Alcool ed acquavite a più di 59 gradi e liquori	»	12 —	6 —	18 —
8	Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	Una	0 20	0 10	0 30
	Carni.				
9	Buoi, manzi e bufali, cioè gli animali bovini che hanno perduto sei denti da latte, e che si considerano tali in commercio e sono al giogo	Uno	40 —	15 —	55 —
10	Vacche, tori e bufali	»	15 —	8 —	23 —
11	Vitelli sopra l'anno e sotto l'anno a peso lordo vivo	Quintale	—	—	15 —
12	Animali pecorini e caprini, cioè arieti, pecore, capre, caproni e becchi, agnelli e capretti tanto della specie comune che di altre	Uno	0 50	0 25	0 75
13	Animali suini, cioè porci, verri o maiali. I maiali piccoli da latte del peso non superiore ai 20 Kg. sono esenti da dazio	»	16 —	—	16 —
14	Maiali macellati per uso particolare	»	3 —	—	3 —
15	Carne macellata fresca	Quintale	12 50	6 25	18 75
—	Ciccioli, ossia residui di carne ottenuti dalla fusione dello strutto	»	12 50	2 50	15 —
16	Carne salata, affumicata e comunque preparata, lardo salato, sugna e strutto bianco.	»	25 —	5 —	30 —
17	Lardo, sugna in pane, non preparata col sale	»	12 50	2 50	15 —

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ	DAZIO
	Generi colpiti da tassa comunale.		
	Bevande.		
18	Acque gassose	Ettolitro	4 —
19	Birra	»	3 —
	Coloniali.		
20	Zucchero di qualunque sorta, greggio o raffinato	Quintale	5 —
21	Caffè naturale, abbrustolito o in polvere	»	20 —
22	Caffè di cicoria, d'orzo, di ghiande, caffè *burlet* ed altri simili succedanei al vero caffè.	»	12 —
23	The	»	45 —
24	Caccao	»	15 —
25	Pepe, pimento, o zenzero	»	30 —
26	Droghe non nominate	»	40 —
27	Cioccolatte, dolci e confetti	»	50 —
28	Giulebbe, di zucchero e di altra materia, compresi i sciroppi per bevande	»	15 —
29	Mele e melazzo	»	8 —
	Commestibili.		
30	Farina di frumento in fiore, ovvero abburattata, semola e semolino di frumento e farina di riso	»	4 —
31	Farina, semola e semolino non abburattato	»	3 —
32	Farina di granturco rosso e giallo	»	0 60
33	Farina di granturco bianco	»	2 60
34	Pane e biscotto di frumento	»	4 —
35	Pasta di frumento	»	4 50
36	Pane, pasta e gallette preparate con zucchero ed uova, il cui ingrediente principale è la farina di frumento e che non sono tariffate come dolci	»	8 —
37	Riso	»	4 —
38	Riso con buccia e mezzo riso	»	2 —
39	Risino	»	1 34
40	Farine e fecole, anche abbrustolite, di patate e di qualunque altro vegetale, eccetto quelle nominate a parte	»	8 60
41	Pesci secchi, affumicati salati o in salamoia eccetto quelli nominati a parte	»	1 50
42	Alici e sarde salate e tarantello	»	15 —
43	Comacchio, anguille, tonno ed ogni altro pesce o crostaceo acconcio all'olio, all'aceto, marinato o preparato in qualsivoglia altra maniera; le preparazioni di pesce, come le salse, caviale, bottarghe, trippe e lingue di merluzzo; le carni o le parti di qualunque animale marino, conservate in iscatole od in altri recipienti chiusi ermeticamente, o finalmente preparate o conservate in qualsiasi modo, nonchè le uova di tonno, il salmone il pesce spada salato ed in salamoja e il tonno salato	»	25 —
44	Pesce fresco	»	15 —
45	Provole asciutte, affumicate o non, mozzarelle e latticini freschi, meno i tariffati a parte.	»	20 —

N. progressivo	Denominazione dei generi	UNITÀ	DAZIO
46	Ricotte salate o forti	Quintale	10 —
47	Ricotte fresche (eccettuate le ricottelle)	»	10 —
48	Cacio bianco detto di Sardegna, compreso il così detto *Casillo*	»	10 —
49	Cacio bianco detto di Sicilia e di Morea	»	15 —
50	Cacio di ogni altra denominazione	»	20 —
51	Fagioli	»	2 —
52	Fave secche od abbrustolite	»	1 —
53	Legumi secchi non nominati; cioè piselli, lenticchie o cicerchie, anche abbrustolite.	»	5 —
54	Frutti secchi di 1ª qualità	»	5 —
	Id. di 2ª qualità	»	1 —
55	Mostarda liquida ed in polvere, mosto cotto con frutti o senza, senapa in grani od in polvere, liquida o mista con qualunque altra sostanza, e salse di ogni altra specie non nominate a parte	»	15 —
	Foraggi.		
56	Avena di qualunque specie, con veste, monda o perlata, anche in farina	»	3 20
57	Orzo, orzola, panico, miglio, veccia e scagliola	»	2 —
58	Carrube	»	2 —
59	Crusca	»	1 50
	Materie grasse.		
60	Burro di ogni qualità, fresco, cotto o salato	»	4 —
61	Olio vegetale ed animale di qualunque sorta, esclusi gli olii medicinali (in questa voce è compreso l'alcool amilico)	»	4 —
62	Olio minerale	»	2 —
63	Sego grezzo, fuso o in candele	»	2 —
64	Frutti e semi oleiferi	»	1 —
65	Cera lavorata in candele, candelotti, torce, cerini, lumini da notte di cera, ed altri simili combustibili ad uso d'illuminazione	»	25 —
66	Cera grezza in pani, gialla o vergine, e non lavorata	»	15 —
67	Cera in moccoli o mozzoni	»	6 —
68	Sapone molle nero	»	5 —
69	Sapone solido, bianco o colorato, in pani, liste o simili, non profumato	»	20 —
70	Spermaceto, candele di spermaceto, paraffina, stearina, candele steariche e fiammiferi di stearina	»	20 —
71	Morchia liquida o in pasta	»	6 —
72	Grassi in generale non nominati a parte, compresi i grassi lucidi pei cuoi	»	6 —
	Oggetti diversi.		
73	Amido	»	6 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro, interim *delle Finanze*
GRIMALDI.

IL MINISTRO

di Agricoltura, Industria e Commercio

Vista la legge 2 luglio 1891 n. 386 (serie 4ª);

Ritenuto che nel comune di Piano Porlezza è apparsa la coccinlglia del gelso (*Diaspis pentagona*);

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Como, presa nella tornata del 6 aprile 1893;

Visto il ministeriale decreto 17 dicembre 1891 e le annesse istruzioni;

Decreta:

Art. 1. Le disposizioni emanate col ministeriale decreto 17 dicembre 1891 per altri proprietari di gelsi infetti dalla cocciniglia del gelso appartenenti alla provincia di Como sono estese ai proprietari Piano Porlezza.

Art. 2. Il sindaco del comune suddetto notificherà ai rispettivi amministrati la presente disposizione e ne curerà d'ufficio l'esecuzione durante il mese di marzo, previa notificazione a mezzo del messo comunale, quando i proprietari non abbiano applicata la cura durante l'inverno ed in ogni caso non più tardi del mese di febbraio.

Art. 3. Al sindaco di Piano Porlezza è fatto obbligo di portare a conoscenza dei propri amministrati, a mezzo di apposito avviso, le istruzioni annesse al ministeriale decreto 17 dicembre 1891.

Il Prefetto di Como è incaricato di vigilare per la scrupolosa osservanza del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 aprile 1893.

Per il Ministro: N. MIRAGLIA.

BOLLETTINO SETTIMANALE N. 15

delle malattie contagiose epizootiche del Regno d'Italia

fino al dì 15 di aprile 1893 (1)

REGIONE I. — Piemonte.

Novara — Febbre aftosa: 20 a Novara.

Carbonchio: 2 letali, a Novara e Galliate.

REGIONE II. — Lombardia.

Bergamo — Febbre aftosa: 30 in due stalle, a Fara d'Adda, 7 a Calcio, Barbate, Lurano.

Carbonchio essenziale: 1 letale, a Clusone.

Cremona — Carbonchio: 1 letale, a Ricengo.

Febbre aftosa: 75 in 13 stalle, di 6 comuni.

REGIONE III. — Veneto.

Vicenza — Carbonchio sintomatico: 1 letale ad Asiago.

Febbre aftosa: 10 in 6 stalle, a S. Nazario.

Belluno — Id.: 94 bovini, in 44 stalle, a Mel, Santa Giustina, Feltre.

Carbonchio: 3 bovini, morti, a Cesio Maggiore e Santa Giustina.

Udine — Febbre aftosa: 15 bovini, in due stalle, a Cividale e Porcia.

Treviso — Id.: 63 in 12 comuni.

Carbonchio essenziale: 1 letale a S. Pietro di Barbozza.

Venezia — Carbonchio: 1 bovino, morto, a S. Donà di Piave.

Padova — Carbonchio essenziale: 1 letale a Galliera.

Febbre aftosa: 8 in 2 stalle a Padova.

REGIONE V. — Emilia.

Reggio — Febbre aftosa: 51 a Poviglio, Montecchio, Campegine, Cavriago, Gattatico.

Tifo petecchiale dei suini: 30 a Guastalla.

Ferrara — Carbonchio sintomatico: 2 bovini, morti, a Cento e Copparo.

Bologna — Id.: 2 bovini, morti, a Crevalcore.

Forlì — Febbre aftosa: 4 a Cesena.

REGIONE VI. — Toscana.

Lucca — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Lucca.

Pisa — Febbre aftosa: vari casi a Collesalvetti, Vecchiano, Piombino.

Firenze — Id.: 2 a Bagno a Ripoli.

Siena — Id.: 12 a Masse e Castelnovo Berardenga.

Carbonchio: 6 ovini a Masse e Monteriggioni.

REGIONE VII. — Marche ed Umbria.

Macerata — Febbre aftosa: 38 bovini, in 24 stalle, a Camerino e Castelfidardo; 3 a S. Severino.

Ascoli — Id.: alcuni casi a Offida ed Ascoli.

Perugia — Id.: 106 in 42 stalle a Casci, Scandriglia e Gualdo Tadino.

Carbonchio sintomatico: un ovino, morto, a Rieti.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Febbre aftosa: 17 a Roma e Capranica.

Affezione morvofarcinosa: 2, letali, a Roma.

Scabbie degli ovini: una mandra di 90 capi a Gallicano.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Napoli — Affezione morvofarcinosa: 2 a Napoli.

Febbre aftosa: 2 bovini a Napoli.

Caserta — Domina il colera dei polli a Castrovillari.

REGIONE XI. — Sicilia.

Catania — Affezione morvofarcinosa: 1 a Riposto.

Carbonchio: 1 bovino a Catania.

Roma, dal Ministero dell'Interno.

Pel Direttore della Sanità Pubblica
R. SANTOLIQUIDO.

(1) I casi di malattia annunziati negli antecedenti bollettini e che non sono più ripetuti nel presente, si intende che si riferiscono da animali stati abbattuti o sequestrati in modo da non presentare più alcun pericolo di diffusione della malattia, o passati ora a guarigione.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

DIVISIONE 1ª — SEZIONE 2ª.

ELENCO *degli Attestati di Privativa per Disegni e Modelli di fabbrica, rilasciati nel mese di marzo 1893*

N. d'ordine	Cognome e nome del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TITOLO del trovato
174	Lesmo Carlo, a Milano.	9 marzo 1893	Cornici o listelli di latta o lamina metallica destinati alla montatura di cartelli, carte geografiche, calendari e simili.

Roma, addì 5 aprile 1893.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
G. FADIGA.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale

ELENCO *degli Attestati di trascrizione per Marchi e Segni distintivi di fabbrica rilasciati nella* seconda *quindicina del mese di* marzo *1893.*

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME dei RICHIEDENTI	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
2503	Ditta Luigi Rossa, a Vercelli . . .	6 febbraio 1893	Stemma caratteristico a contorno variato, diviso in due scompartimenti; nel superiore vedesi un aquila ad ali spiegate, nell'inferiore un leone rampante che con una zampa anteriore regge un fiore di giglio. Al disopra dello stemma sta un nastro a svolazzi colle parole: *Marca di fabbrica,* fra il nastro e lo stemma leggesi: *Caffè di cicoria,* al disotto dello stemma: *Luigi Rossa — Vercelli* su due linee. Questo marchio sarà usato dalla richiedente per contraddistinguere il caffè di cicoria di sua fabbricazione, riproducendolo in qualunque modo opportuno ed applicandolo sulle etichette, sulle fascie, sulle scatole, sui pacchi, sugli imballaggi in genere e sulle carte di commercio che si riferiscono al detto prodotto.
2509	Ditta Heinrich Franck Söhne, a Milano.	17 id. »	1ª Etichetta a fondo giallo, stampata in nero, portante in alto il ritratto del dott. Katsch a sinistra del quale si legge: *Specialità vero ed unico* e a destra: *Dr Katsch surrogato al caffè,* il tutto su tre linee interrotte dal ritratto. Seguono altre scritte e la figura di due macinini da caffè che nella base portano le parole: *Marca registrata,* il *fac-simile* della firma *Heinrich Franck Söhne* ed un certificato del dott. Katsch sulle qualità del prodotto. 2ª Etichetta a fondo rosso stampata in nero portante l'indicazione: *Specialità Katsche,* il *fac-simile* della firma *Heinrich Franck Söhne,* l'indicazione del modo di usare il prodotto e la figura di due macinini da caffè colle parole: marca registrata. Questo marchio sarà usato dalla richiedente per contraddistinguere il surrogato del caffè di sua fabbricazione applicando la 1ª etichetta sulla faccia lunga del pacchetto ed incollando la 2ª intorno al pacchetto del surrogato, in modo da coprire con essa una parte della prima etichetta.
2490	Pacelli Pietro di Cristoforo, a Livorno.	7 gennaio 1893	Etichetta rettangolare a fondo color rosa nel quale si legge ripetutamente *Pacelli Livorno.* A sinistra dell'etichetta si vede una chinese avente un ombrello aperto, nell'interno del quale su una striscia di color rosso, leggesi: *Marca depositata.* Nella parte destra dell'etichetta in una specie di fascia traversale che parte dal basso e va verso l'angolo destro della detta etichetta si legge: *China granulare effervescente.* Nello spazio che resta fra la chinese e questa dicitura si legge in alto: *Farmacia Pacelli, Corso Umberto, 49 — Livorno* su tre linee; seguono altre iscrizioni indicanti i pregi del prodotto. Nell'angolo destro dell'etichetta formato dalla fascia trasversale, si leggono alcune iscrizioni indicanti il modo di usare il prodotto. Questo marchio sarà dal richiedente usato per contraddistinguere la China granulare effervescente di sua fabbricazione, apponendolo sui recipienti contenenti il detto prodotto.
2410	Société Anonyme Filature et Filteries Réunies, ad Alost (Belgio).	8 giugno 1892	La figura di un tamburo accompagnata dalle iniziali *F. F. R.* Questo marchio, già usato legalmente nel Belgio dalla richiedente, per contraddistinguere il filo e cordone di lino e di co-

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
			tone di sua fabbricazione, applicandolo sotto forma di etichetta o di timbro od in qualunque altro modo opportuno sulle matassine, sui gomitoli sulle placche, sulle bobine, sulle scatole, sugli involucri, ecc., dei detti prodotti, nonchè riproducendolo sulle carte di commercio, sarà da essa usato allo stesso scopo e nello stesso modo in Italia.
2519	Ditta De Roubaix Oedexkoven et C.ie, a Borgerhout-les-Anvers (Belgio).	13 marzo 1893	La figura di un ferro da cavallo racchiudente l'iscrizione: *Trade Mark.* Questo marchio, già usato legalmente nel Belgio dalla richiedente per contraddistinguere le candele di sua fabbricazione applicandolo in modo opportuno sulle candele stesse e riproducendolo sulle fascette, sugli imballaggi, ecc., e sulle carte di commercio, sarà da essa usato allo stesso scopo e nello stesso modo in Italia.
2520	Ditta Martinengo e Tazzini, a Milano.	16 id. »	Impronta o timbro circolare a doppio contorno racchiudente un altro circolo limitato da due filetti, nell'interno del quale in una specie di stemma o scudo si vedono le iniziali *M. T. M.* Fra il contorno esterno e i filetti si leggono le parole *Martazz* in alto e *Normal System* in basso. Sotto al timbro sta una fascia a svolazzo nella quale si legge la parola: *Garantirt.* Esternamente al timbro in alto stanno le parole: *Martinengo et Tazzini — Milano*, e verso il basso le parole: *Fabbrica di maglierie*, interrotte dal nastro a svolazzo. Questo marchio sarà usato dalla richiedente per contraddistinguere gli articoli di maglieria di sua fabbricazione, applicandolo in modo opportuno sugli articoli stessi, sulle etichette, sui cartelli, sugli imballaggi, sulle carte di commercio, ecc.
2521	B. Siegfried, a Zofingen (Cantone di Argovia, Svizzera).	13 id. »	La parola *Tolypyrin.* Questo marchio, già usato legalmente dal richiedente in Svizzera per contraddistinguere prodotti farmaceutici di sua fabbricazione, applicandolo sulle scatole, sulle boccette, sui recipienti, sugli imballaggi, ecc., e sulle carte di commercio, sarà da lui usato allo stesso scopo e nello stesso modo in Italia.
2522	Ditta F. Mazzurana, a Verona . . .	18 id. »	Etichetta o timbro di figura circolare, limitato da due filetti concentrici, racchiudente una cornice piatta quadrata cogli angoli toccanti il filetto interno. Nei segmenti compresi fra gli angoli si legge: *Marca depositata* in alto, e *di fabbrica* in basso. Nella cornice leggesi pure: *F. Mazzurana Verona, concimi chimici* Lo spazio racchiuso dalla cornice è occupato dalla figura di un badile. Questo marchio sarà usato dalla richiedente per contraddistinguere i concimi chimici di sua fabbricazione, applicandolo sui piombi che chiudono la bocca dei sacchi e come etichetta sui sacchi stessi, sugli stampati, ecc.

N.B. La Ditta Hofer Carlo & C.ia di Genova ha chiesto in data 4 luglio 1890, per mezzo della Prefettura di Roma la trascrizione di un marchio, il cui attestato venne rilasciato da questo Ministero in data 6 settembre 1890, vol. 19 n. 84, come risulta dalla pubblicazione fattane nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1890 n. 223. La stessa Ditta con dichiarazione in data 15 marzo 1893 rinunzia ai diritti derivanti dall'attestato conseguito, domandandone l'annullamento.

Roma, addì 5 aprile 1893.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d' intestazione (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 740045 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale,per L. 15, al nome di Manzo *Lucia* fu Giovenale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Manzo *Maria* Lucia fu Giovenale, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 aprile 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1002731 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 75, al nome di Pelizzoni Luigia fu *Giuseppe,* minore, sotto la tutela di Pelizzoni Natale, domiciliata in Cassina Amata, frazione del comune di Cantù (Como), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pelizzoni Luigia fu *Luigi*, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0[0, cioè: N. 102451 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 200, al nome di Nobili Marietta, Rosa, Innocente, Lorenzo, Petronilla, Virginia e Teresa del vivente Carlo, domiciliati in Omegna, minori, sotto l'amministrazione legale del detto loro padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Nobili Marietta, Rosanna, Innocenza, Lorenzo, Petronilla, Virginia e Teresa del vivente Carlo, domiciliati in Omegna, minori, sotto l'amministrazione legale del detto loro padre, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 marzo 1893.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 15 aprile 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	coperto	—	11 7	2 9
Domodossola	coperto	—	19 7	7 0
Milano	1[2 coperto	—	18 4	3 8
Verona	coperto	—	17 2	6 6
Venezia	3[4 coperto	legg. mosso	14 2	6 4
Torino	coperto	—	17 6	6 9
Alessandria	coperto	—	19 0	5 5
Parma	coperto	—	15 0	3 4
Modena	3[4 coperto	—	12 9	1 5
Genova	3[4 coperto	mosso	18 5	11 5
Forlì	caligine	—	13 4	3 2
Pesaro	sereno	mosso	11 7	— 1 2
Porto Maurizio	sereno	agitato	20 3	10 4
Firenze	3[4 coperto	—	16 8	2 3
Urbino	sereno	—	8 3	0 2
Ancona	1[4 coperto	calmo	12 3	5 2
Livorno	coperto	calmo	21 7	6 5
Perugia	1[4 coperto	—	14 4	1 8
Camerino	1[4 coperto	—	7 2	— 0 5
Chieti	sereno	—	5 8	— 3 4
Aquila	sereno	—	10 5	— 0 6
Roma	1[2 coperto	—	20 3	3 8
Agnone	sereno	—	9 3	— 3 1
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	agitato	12 8	5 4
Napoli	sereno	mosso	16 4	5 2
Potenza	1[4 coperto	—	8 9	— 2 5
Lecce	1[4 coperto	—	14 7	4 3
Cosenza	sereno	—	15 6	4 0
Cagliari	sereno	calmo	17 5	9 4
Reggio Calabria	coperto	calmo	16 9	9 9
Palermo	3[4 coperto	mosso	22 5	9 6
Catania	coperto	agitato	18 4	7 9
Caltanissetta	1[2 coperto	—	12 6	5 7
Siracusa	3[4 coperto	agitato	17 6	10 3

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 15 aprile 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 769.0
Umidità relativa a mezzodì 15
Vento a mezzodì . . . . . N N W debole.
Cielo. . . . . 3[4 velato.
Termometro centigrado { Massimo 17,°0. Minimo 3,°8.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 15 aprile 1893.

In Europa pressione sensibilmente anticiclonica intorno all' alta Italia, pressione bassa alle latitudini settentrionali: Bodo 736; Arcangelo 743; Zurigo 769; Valle padana 771.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito notabilmente dovunque, dieci mill. al centro, sei all' estremo Sud; venti abbastanza forti a forti del primo quadrante sul continente, temperatura diminuita e giunta a tre gradi sotto zero a Chieti, Agnone, Potenza, pioggiarelle sul medio versante Adriatico; pioggie in Calabria, neve sull' Etna.

Stamane: cielo nuvoloso a coperto al Nord, misto altrove, tramontana forte sulla penisola salentina, venti deboli a freschi settentrio-

nali altrove; barometro 771 al Nord, 769 a Cagliari, Napoli, Lesina, 766 estremo Sud.

Mare agitato al Sud dell'Adriatico, mosso lungo la costa sicula e ionica.

Probabilità: venti deboli a freschi specialmente del primo quadrante; cielo vario.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 16 aprile 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	1¡4 coperto	—	14 0	2 9
Domodossola . .	sereno	—	15 7	4 0
Milano.	sereno	—	16 8	5 9
Verona	—	—	—	—
Venezia . . .	1¡4 coperto	calmo	13 4	7 2
Torino	sereno	—	15 1	6 5
Alessandria . . .	sereno	—	15 8	5 2
Parma	sereno	—	16 8	5 7
Modena	sereno	—	15 7	5 6
Genova	coperto	calmo	15 4	9 8
Forlì	sereno	—	14 0	1 5
Pesaro	sereno	calmo	11 9	1 2
Porto Maurizio . .	coperto	calmo	16 0	8 2
Firenze	sereno	—	16 8	4 0
Urbino	sereno	—	11·6	3 1
Ancona	sereno	calmo	13 1	6 8
Livorno	1¡4 coperto	calmo	16 2	6 3
Perugia	sereno	—	13 9	4 8
Camerino . . .	sereno	—	12 9	1 8
Chieti	sereno	—	10 8	2 6
Aquila	sereno	—	13 0	0 0
Roma	sereno	—	17 0	3 1
Agnone	sereno	—	9 4	1 2
Foggia	—	—	—	—
Bari	sereno	calmo	10 2	3 0
Napoli	sereno	calmo	13 6	8 2
Potenza	sereno	—	5 0	0 1
Lecce	1¡2 coperto	—	10 9	3 5
Cosenza	sereno	—	14 4	3 2
Cagliari	sereno	calmo	18 5	8 6
Reggio Calabria .	1¡4 coperto	legg. mosso	12 0	8 9
Palermo	sereno	legg. mosso	15 2	3 6
Catania	sereno	mosso	14 0	7 1
Caltanissetta . . .	sereno	—	12 0	3 0
Siracusa	sereno	mosso	13 6	5 7

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 16 aprile 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 769,9
Umidità relativa a mezzodì 31
Vento a mezzodì . . . . . . W S W moderato.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo 19°,1. Minimo 3°,1.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 16 aprile 1893.

In Europa pressione piuttosto bassa intorno alla Finlandia, notabilmente alta sull'Italia. Pietroburgo 741; Sicilia 772.

In Italia nelle 24 ore: barometro lievemente disceso al Nord, salito 5 mm. al Sud; venti qua e là forti settentrionali al Sud del continente; temperatura generalmente aumentata, però qualche brinata al Nord.

Stamane: cielo generalmente sereno; venti deboli; barometro a 772 mm. a Palermo, a 769 all'estremo Nord.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli vari; cielo sereno o caliginoso.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 15 aprile 1893

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

COLONNA-AVELLA, segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri che è approvato.

Si accordano congedi ai senatori Porro, Podestà e Lovera.

Discussione del progetto di legge:

« *Abrogazione dell'art. 7 della legge 25 giugno 1882 sugli istituti superiori di magistero* » (*N. 94* - d'urgenza).

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica, consente che la discussione si apre sul progetto dell'Ufficio centrale, con riserva di fare qualche dichiarazione.

CANNIZZARO, constata che l'Ufficio centrale pone in guardia contro la tendenza a mutare la natura degli Istituti di magistero femminile per farne degli Istituti di grado universitario.

Spiega come sia prevalsa un'interpretazione contraria allo spirito di un articolo della legge colla quale si istituirono le scuole.

Con tale articolo, proposto dall'Ufficio centrale del Senato, non si intendeva di dare qualità d'insegnanti universitari ai professori degli Istituti superiori femminili di magistero.

Solo s'intendeva di non definirli quali professori di liceo all'unico fine di consentire per loro uno stipendio alquanto maggiore e pel ministro una scelta più libera.

Esprimendo il suo pensiero sul merito del progetto crede che nelle scuole femminili, le nozioni di scienze naturali si insegnerebbero meglio da donne.

Voterà il progetto proposto dall'Ufficio centrale.

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica, le opinioni dell'onorevole Cannizzaro sono conformi a quelle più volte espresse dall'oratore.

Spiega come l'ordinamento formale degli istituti superiori di magistero, abbia accreditato l'ubbia che gli istituti superiori di magistero siano università.

Dichiara che non sarà egli che recederà dal presentare, appena rimossi impedimenti transitori, un progetto per la riduzione delle Università.

Osserva che il progetto dell'Ufficio centrale, è identico a quello presentato dal Ministero alla Camera.

Crede urgente una riforma delle scuole preparatorie e delle scuole normali, e oggi stesso presenterà al Senato analogo progetto.

Quanto alla soppressione dell'art. 1 del progetto approvato dalla Camera col quale si modifica l'art. 4 della legge 25 giugno 1882, vorrebbe sapere se l'Ufficio centrale crede che tale art. 4 si riferisca anche agli insegnamenti scientifici.

Presentazione di un progetto di legge.

MARTINI, ministro della pubblica istruzione, presenta un progetto di legge per modificazioni al capitolo 5, titolo 5 della legge 13 novembre 1859.

Ripresa della discussione.

CREMONA, relatore. Consente che l'art. 4 della legge 25 giugno 1882 si riferisce anche agl'insegnamenti scientifici.

Spiega come la tendenza a mutare la natura degli istituti di magistero in Istituti universitari sia dovuta ai reali decreti 19 novembre 1882 n 82 e 29 agosto 1890 n. 7116.

Tali decreti sono contrari alla legge, e su questa anormalità il relatore richiama l'attenzione del ministro.

Dimostra che tale trasformazione non gioverebbe nè alla cosa pubblica, nè alle donne aspiranti ad un'alta coltura letteraria o scientifica.

MARTINI, ministro della pubblica istruzione, asseconderà il desiderio dell'ufficio centrale circa il riesame dei citati regi decreti. Li sottoporrà al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

CAVALLETTO osserva che non si potrà non tener conto dei diritti acquisiti dagli insegnanti attuali degli Istituti superiori di magistero.

Raccomanda la loro sorte all'attenzione del ministro.

Senza discussione si approvano i due articoli del progetto che si voterà oggi stesso a scrutinio segreto.

Indirizzo alle LL. Maestà.

TABARRINI dà lettura dell'indirizzo alle LL. Maestà da presentarsi in occasione delle nozze d'argento. (Approvazioni generali — Applausi).

Posto ai voti è approvato.

SPROVIERI propone che, in occasione della presentazione dell'indirizzo testè approvato alle LL. MM., in luogo di eleggere una Commissione che si unisca alla Presidenza, a tutti i senatori sia fatta facoltà di unirsi alla medesima. (Approvazioni).

PRESIDENTE avverte che, compiute le votazioni, è esaurito l'ordine del giorno e i signori senatori, per la prossima seduta pubblica saranno convocati con avviso a domicilio.

Rinnova la preghiera ai signori relatori perchè sollecitino i loro lavori affinchè tale convocazione possa effettuarsi al più presto possibile.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina la votazione a scrutinio segreto dei progetti approvati ieri e di quello testè approvato.

COBSI L., segretario, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE, proclama il risultato delle votazioni.

Modificazione degli articoli 2 e 8 della legge 6 dicembre 1883, n. 5825 (serie 3ª) circa la ripartizione degli affari fra le due sezioni penali della Corte di cassazione di Roma:

Votanti 113
Favorevoli 89
Contrari 24

(Il Senato approva).

Approvazione della convenzione 30 ottobre 1888 fra la provincia di Trapani ed il Demanio, per modificazioni al contratto 2 aprile 1873, approvato con legge 14 maggio 1876, n. 3112, allo scopo di istituire una scuola pratica di agricoltura:

Votanti. . , ... 113
Favorevoli. 97
Contrari 16

(Il Senato approva).

Convalidazione del decreto reale 15 novembre 1892, n. 676, riguardante il rinvio agli esercizi avvenire degli stanziamenti determinati per gli esercizi 1893-94 e 1894-95 per l'acquisto di cavalli stalloni:

Votanti. 112
Favorevoli 96
Contrari 16

(Il Senato approva).

Abrogazione dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1882 sugli istituti superiori femminili di magistero:

Votanti. 113
Favorevoli 99
Contrari 14

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 4,05).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 15 aprile 1893.

Presidenza del presidente ZANARDELLI.

La seduta comincia alle 2.

MINISCALCHI-ERIZZO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE annunzia che gli Uffici hanno ammesso alla lettura due proposte di legge: una del deputato Afan de Rivera, circa la tassa sopra lavori di costruzione per oggetto artistico; ed altra del deputato Facheris sulle contraffazioni ed adulterazioni del burro.

MINISCALCHI-ERIZZO ne dà lettura.

PRESIDENTE. Dà atto della rinunzia del deputato Pasquali a membro della Commissione sulla legge per le Banche.

GUJ giura.

Interrogazioni.

LACAVA, ministro di agricoltura e commercio, risponde ai deputati Calvi e Ottavi che chiedono « se non ritenga opportuno nell'interesse dell'agricoltura di equiparare per le tariffe di trasporto il cloruro di potassa agli altri concimi artificiali e di concedere per il trasporto dei risi facilitazioni identiche a quelle acconsentite per il trasporto dei vini. »

Dice che tanto il suo Ministero come quello dei lavori pubblici sono in trattative con le Società per ottenere la prima equiparazione.

Quanto al trasporto dei vini trova che non vi è perfetta analogia, poichè la coltivazione del riso è limitata ad una sola zona. Tuttavia cercherà di ottenere agevolazioni.

OTTAVI ringrazia e confida che i due Ministeri interessati continueranno ad occuparsi con amore di queste agevolazioni che riescono di grande vantaggio all'agricoltura.

Osserva poi che il più delle volte si tratta di interpretazione di regolamenti, la quale vien fatta spesso interamente a danno degli agricoltori.

PRESIDENTE osserva che se non fosse stato distratto da altre cure, non avrebbe ammesso nella forma in cui è stata presentata, la interrogazione dell'on. Agnini, che è concepita come segue:

« Chiedo di interrogare il ministro dell'interno e quello della guerra, per sapere dal primo se intenda che l'azione governativa nelle controversie fra capitale e lavoro debba svolgersi come attualmente avviene nel basso Bolognese, e dal secondo se creda entri nelle attribuzioni di un esercito che si afferma nazionale l'intervenire in modo ingiusto e violento a danno dei lavoratori ».

Osserva che l'esercito non *si afferma* nazionale nel senso che portano le parole dell'onorevole Agnini, probabilmente non corrispondenti alle sue intenzioni; ma è nel cuore di tutti gli italiani che l'esercito è nazionale. (Applausi).

AGNINI insiste nella sua espressione.

PRESIDENTE lo richiama all'ordine.

GIOLITTI, presidente del Consiglio. A una simile interrogazione il Governo non risponde. (Vive approvazioni).

AGNINI dichiara di modificare la forma della interrogazione nel senso voluto dal presidente.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, a termini del regolamento non risponde.

Se l'onorevole Agnini chiede risposta ripresenti l'interrogazione.

SANI, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici, risponde al deputato Vezillo « se intenda affrettare i lavori di manutenzione nel bacino inferiore di Volturno, e specialmente presso Brezza, i cui abitanti sono minacciati da possibili inondazioni. »

Il Ministero per due volte ha dovuto annullare le aste in causa degli eccessivi ribassi.

Quindi ha sopperito con lavori che si fanno di mano in mano che bisogna, mentre si sta preparando un nuovo progetto.

VERZILLO dichiarasi in gran parte sodisfatto, ma insiste che si affretti la esecuzione dei lavori.

SANI, sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici, per ulteriori schiarimenti si riporta alla prossima discussione del bilancio dei lavori pubblici.

VERZILLO raccomanda che frattanto il Governo provveda, ed eserciti attiva vigilanza sui lavori in corso.

PELLOUX, ministro della guerra, risponde al deputato Agnini che desidera « sapere come intenda provvedere a che sia regolarizzata la posizione degli ufficiali ammogliati senza permesso. »

Stava per presentare una legge in proposito, quando dal ministro guardasigilli fu presentato il disegno di legge per la precedenza del matrimonio civile su quello religioso.

Togliendosi per via di questa legge ogni maggiore difficoltà, attende che si discuta.

Date poi le leggi vigenti, non crede di poter proporre una amnistia.

Quando la legge presentata dal ministro guardasigilli sarà approvata, ne presenterà un'altra per i provvedimenti da prendersi per gli ufficiali.

AGNINI deplora la legge restrittiva del matrimonio dei militari, come contraria alla morale e non potendo sperare che venga abolita, invita il ministro a legittimare le famiglie che si sono costituite illegalmente per un alto e commendevole sentimento di moralità.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE dà lettura delle conclusioni della Giunta; la quale propone l'annullamento dell'elezione del collegio di Corteolona.

(*Sono approvate*).

Dichiara quindi vacante il collegio di Corteolona.

Seguito della discussione del riordinamento del Genio civile.

PRESIDENTE apre la discussione sul seguente articolo:

« Agli articoli 322, 362 e 363 della legge 20 marzo 1865, num. 2248, all. F, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 322. I lavori si eseguiscono in generale sulla base di progetti compilati secondo le norme e discipline già in vigore, e di quelle altre che potranno essere fissate da appositi regolamenti, per assicurare la regolarità dei progetti medesimi e la esattezza delle analisi e dei conteggi di perizia.

« I progetti per la costruzione di nuove strade ferrate e tramvie saranno approvati dal Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« I progetti di lavori per le strade ferrate in esercizio e le provviste di materiale rotabile e di esercizio il cui importo complessivo di stima supera le 200,000 lire, saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Comitato superiore delle strade ferrate. Quelli il cui importo sta fra 200,000 e 25,000 lire, saranno approvati dal Ministero visto il parere dell'ispettore direttore del Circolo del Regio Ispettorato delle strade ferrate. L'approvazione tecnica dei progetti il cui importo non supera 25,000 lire sarà fatta dall'ispettore direttore del Circolo ».

« I progetti per tutte le altre opere il cui importo complessivo di stima supera le 200,000 lire saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. I progetti relativi alla manutenzione delle strade nazionali e quelli il cui importo sta fra 200,000 e 25,000 lire, saranno approvati dal Ministero visto il parere dell'ispettore compartimentale del Genio civile ».

« L'approvazione tecnica dei progetti il cui importo non supera 20,000 lire sarà fatta dall'ispettore compartimentale.

« Il ministro potrà sempre ordinare che venga sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici od il Comitato superiore delle ferrovie anche su progetti il cui limite di spesa sia inferiore alle 200,000 lire.

« Sono eccettuati dalle formalità di cui sopra quei casi speciali, pei quali per motivi d'urgenza l'Amministrazione può ordinare la esecuzione di opere senza un preventivo progetto regolare, secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale per tutelare l'interesse dello Stato ».

BOTTINI crede opportuno di stabilire per regolamento che i progetti i quali fanno parte di un lavoro che ecceda l'importo di 200,000 lire debbano essere approvati non solo dall'ispettore di circolo, ma altresì dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, osserva che i progetti di massima debbono comprendere l'intera opera e quindi non può avvenire la esecuzione d'un progetto parziale con la sola approvazione dell'ispettore.

ROMANIN JACUR chiede perchè la Commissione abbia modificata la proposta del Governo, che egli trovava preferibile, relativa ai progetti per la manutenzione delle strade nazionali.

VACCHELLI, relatore, risponde che i lavori di manutenzione delle strade nazionali non presentano grande importanza e che però i progetti relativi possono essere approvati dal Ministero senza sentire il parere del Consiglio superiore.

SCIACCA DELLA SCALA non vorrebbe che si eludesse l'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici frazionando in progetti parziali un lavoro d'importanza superiore alle 200,000 lire.

GENALA, ministro dei lavori pubblici, ripete quello che ha testè risposto all'onor. Bottini, assicurando che nel regolamento sarà provveduto per impedire che i progetti si presentino parziali o monchi.

SCIACCA DELLA SCALA prende atto dell'assicurazione data dall'onor. ministro.

ROMANIN-JACUR, pur ritenendo che anche nella manutenzione delle strade nazionali possano occorrere lavori d'importanza, non presenta nessuna proposta.

(L'art. 322 è approvato).

PRESIDENTE apre la discussione sull'art. 362.

« La collaudazione dei lavori è affidata dall'autorità competente ad un ufficiale superiore del Genio civile o del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, ed in casi gravi ad una Commissione composta di membri tecnici e contabili.

« Le visite di collaudo saranno sempre fatte coll'intervento del direttore dei lavori, ed in contradittorio dell'impresario o del suo rappresentante. »

ROMANIN-JACUR propone che al secondo capoverso si sostituisca il seguente:

« Le visite di collaudo saranno sempre fatte coll'intervento del direttore dei lavori e dopo avere regolarmente invitato ad assistervi l'impresario che potrà intervenire anche a mezzo di un suo rappresentante debitamente legittimato. »

GENALA, ministro dei lavori pubblici, non ritiene necessaria la modificazione proposta dall'onor. Romanin-Jacur; perchè in pratica l'impresario viene sempre invitato formalmente e si fa luogo al collaudo quando anche esso non intervenga.

Introdurre questa prescrizione nella legge potrebbe pregiudicare la validità dei collaudi fino ad ora eseguiti senza la presenza degli imprenditori o dei loro rappresentanti.

ROMANIN-JACUR, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, ritira la sua proposta.

(L'art. 362 è approvato).

PRESIDENTE pone a partito l'art. 363.

« Per imprese non eccedenti la somma di lire 12,000 potrà prescindersi dall'atto formale di collaudazione, e basterà un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Rimanendo così approvato l'intiero disegno di legge, si procederà tra poco alla votazione di essa a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge per maggiore spesa e corrispondente economia sul bilancio delle finanze per l'esercizio 1892-1893.

DI SANT'ONOFRIO, segretario, ne dà lettura.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi d'articolo

unico, si procederà tra poco alla votazione del medesimo a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato.

GRIMALDI, ministro del tesoro, consente che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

DI SANT'ONOFRIO, segretario, ne dà lettura.

RAVA dopo aver dato lode al ministro d'aver soddisfatto i desideri del Parlamento modificando le disposizioni relative agl'impegni ed alle eccedenze di spese, propone che per le eccedenze d'impegni sui residui si presenti un solo disegno di legge in luogo di tanti quanto sono le eccedenze stesse, e che la dimostrazione dell'accertamento degl'impegni venga data direttamente alla Camera.

CARMINE, relatore, non crede che gioverebbe dare alla Camera anzichè alla Commissione del bilancio la dimostrazione dell'accertamento degli impegni; ma ritiene che il controllo della Camera si possa esercitare in modo migliore prescrivendo la presentazione di tanti disegni di legge quanto sono le eccedenze d'impegni sui residui. Ad ogni modo su quest'ultimo punto dichiara che la Commissione si rimette alla Camera.

GRIMALDI, ministro del tesoro, conferma le dichiarazioni del relatore.

BERTOLLO non approva la proposta dell'on. Rava, opinando che sia necessario anche pei residui di tenere il sistema di separati disegni di legge, raggruppando i residui stessi Ministero per Ministero.

CARMINE, relatore, concorda con l'onorevole Bertollo, ma dichiara di rimettersene alla Camera per l'accettazione della proposta dell'on. Rava.

RAVA non insiste nel suo emendamento.

(*E' approvato l'articolo unico*).

MINISCALCHI, segretario, fa la chiama per la votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Afan de Rivera — Agnini — Amadei — Aprile — Arcoleo — Arnaboldi.

Barzilai — Berio — Bertollo — Bonacci — Bonin — Boselli — Bovio — Bracci — Brunialti — Bufardeci — Buttini.

Caldesi — Cambiasi — Cambray-Digny — Canegallo — Carenzi — Carmine — Casilli — Cavagnari — Cavalieri — Cavallini — Celli — Centurini — Ceriana Mayneri — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chironi — Cibrario — Cirmeni — Civelli — Cocco-Ortu — Cocito — Colpi — Comandini — Coppino — Costa — Cremonesi — Crispi — Cucchi.

D'Agata — Damiani — Daneo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Gaglia — Del Giudice — Del Balzo — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — Di Blasio Scipione — Di Broglio — Di Sant'Onofrio.

Engel — Ercole.

Fagiuoli — Fasce — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferri — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fisogni — Flauti — Fortunato — Franceschini — Frascara — Fusco.

Gabba — Galletti — Galli Roberto — Gallo Niccolò — Gamba — Garibaldi — Gasco — Genala — Gianturco — Giolitti — Giordano Ernesto — Giovagnoli — Grandi — Grimaldi — Guerci — Guicciardini.

Lacava — Lanzara — Leali — Levi Ulderico — Luzzatti Luigi.

Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marsengo-Bastia — Martini Giovanni — Martorelli — Masi — Mazziotti — Mecacci — Mei — Mestica — Miceli — Miniscalchi — Mocenni — Montagna — Monticelli — Morelli-Gualtierotti — Murmura.

Niccolini — Nicolosi — Nigra.

Omodei — Ottavi.

Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Panizza — Papa — Papadopoli — Parona — Parpaglia — Pelloux — Perrone — Petrini — Picardi — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Piovene — Pisani — Pompilj — Prinetti Pullino.

Quarena.

Rampoldi — Randaccio — Rava — Ricci — Rizzo — Romanin-Jacur — Rossi Luigi — Rossi Rodolfo — Ruggieri Ernesto.

Sacconi — Sanguinetti — Sani Giacomo — Saporito — Schiratti — Sciacca della Scala — Serrao — Serristori — Sineo — Socci — Sormani — Squitti.

Tabacchi — Tecchio — Tittoni — Tondi — Torelli — Torrigiani — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Vacchelli — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendramini — Verzillo — Vizioli.

Zabeo.

Sono in congedo:

Arbib.

Calpini — Chinaglia.

Grossi.

Lochis.

Pignatelli — Pugliese.

Rubini.

Senise — Silvestri — Suardo Alessio.

Visocchi.

Assenti per ufficio pubblico:

Franchetti.

Sono ammalati:

Di San Giuliano.

Lugli.

Manganaro — Mussi.

Speroni.

PRESIDENTE. Si lascieranno aperte le urne.

Svolgimento di disegni di legge.

ARCOLEO svolge un disegno di legge per aggregare i comuni di Centuripe e di Catenanuova al circondario e al tribunale di Catania.

APRILE svolge un identico disegno di legge dimostrando come molteplici ragioni di distanze, di igiene, di rapporti sociali consigliano l'approvazione di tale proposta.

BONACCI, ministro di grazia e giustizia, riconosce fondate le ragioni degli onorevoli Arcoleo e Aprile, e perciò consente che siano prese in considerazione le loro proposte di legge, riservando il suo definitivo giudizio.

(La presa in considerazione è ammessa).

Presentazione di una relazione.

COCCO-ORTU presenta la relazione sul disegno di legge per le Convenzioni marittime.

Proclamasi il risultato della votazione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione ed invita gli onorevoli segretari a fare lo spoglio dei voti.

(I segretari numerano i voti).

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero dichiara che la votazione è nulla.

Sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* la nota dei nomi degli assenti.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE dà notizia delle seguenti domande d'interrogazione.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e della guerra per sapere dal primo se intenda che l'azione governativa nelle controversie fra capitale e lavoro debba svolgersi come attualmente avviene nel basso bolognese, e dal secondo se creda entri nelle attribuzioni dell'esercito l'intervenire nelle controversie stesse a danno dei lavoratori.

« Agnini. »

« I sottoscritti domandano di interrogare il ministro dei lavori pubblici circa il raddoppio del binario sulla linea Civitavecchia-Pisa.

« Angelo Valle, Socci ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro e delle finanze sui criteri che inducono il Governo ad usare ai detentori di rendita italiana intestata, un trattamento diverso da quello usato ai detentori di rendita al portatore nel pagamento degli interessi.

« A. Centurini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro del tesoro *interim* delle finanze sulla circolazione abusiva delle monete di rame da cui viene gran danno alle classi povere, e sulla opportunità di non dilazionare più oltre un radicale provvedimento.

« Barzilai ».

« Il sottoscritto desidera sapere se e quando l'onorevole ministro degli affari esteri intenda presentare alla Camera i documenti diplomatici riguardanti l'ultima fase della questione egiziana.

« Cirmeni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, se intende, nel concedere il sussidio per la costruzione della nuova linea ferroviaria Napoli-Piedimonte d'Alife, apportare una lieve modifica al progetto d'Aniello, col richiedere il breve tronco Capua-Formicola, come era tracciato in tutti i precedenti progetti, ponendo così in grado lo intero mandamento di Formicola di usufruire della nuova linea.

« Verzillo ».

Dice che saranno poste all'ordine del giorno.

Comunica poi la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri d'agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici, per sapere se non credono opportuno di ritornare all'applicazione della tariffa generale pel trasporto dei mosti, delle uve e dei vini, nell'interno del Regno.

« Arnaboldi ».

Prega il ministro guardasigilli di comunicare ai colleghi questa domanda d'interpellanza.

BONACCI, ministro guardasigilli, non mancherà di farlo.

La seduta termina alle 4,55.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LUCCA, 16 — Il Principe di Bulgaria partirà domani dalla Villa delle Pianore per Firenze, ove, meno circostanze impreviste, conferirà con Stambuloff.

KIEL, 16 — Nel pomeriggio l'Imperatore Guglielmo è sbarcato ed è subito ripartito per ferrovia.

NEW-YORK, 16, 8 ant. — Si ha da Montevideo che il presidente ha designato il signor Bauza, ministro dell'interno, come candidato del governo alla elezione presidenziale.

KARLSRUHE, 16 — Dietro consiglio dei medici, la Granduchessa, in seguito a male di occhi, è costretta ad imporsi il massimo riguardo.

BELGRADO, 16 — Iersera, dopo la ritirata delle guardie poste davanti alla casa di Avacumovic, presidente del Consiglio e ministro degli esteri del precedente gabinetto, una grande folla vi si recò ad urlare e fischiare. La gendarmeria cercò invano di disperderla. Un distaccamento di cavalleria protesse la casa.

BELGRADO, 16 — Dopo un solenne *Tedeum*, un grande ricevimento ha avuto luogo al Palazzo Reale.

Stasera la città è illuminata e vi è spettacolo di gala al Teatro.

Velimirovic è stato nominato presidente del Consiglio di Stato.

Gli ex-reggenti Ristic e Belimarkovic sono stati pensionati.

Il proclama di Re Alessandro.

Ecco il testo del proclama, con cui Re Alessandro ha annunziato al popolo serbo di avere assunto l'esercizio dell'autorità reale:

« Serbi! Tutte le volte che gli interessi vitali del popolo serbo lo hanno reso necessario, i miei antenati, gli Obrenovitch, si sono sempre messi al servizio dell'idea nazionale serba.

Educato nelle loro tradizioni, fedele allo spirito della nazione, e abituato prima di tutto a servire l'idea nazionale serba, io devo oggi fare il mio dovere e seguire l'esempio dei miei antenati.

All'epoca attuale la vita nazionale dovrebbe svilupparsi tranquillamente sotto la protezione della Costituzione che il mio augusto padre ha concesso alla Serbia, coll'approvazione di tutti i partiti e del popolo stesso.

Disgraziatamente, la Costituzione è stata di recente così minacciata, i diritti dei miei cari serbi si trovano talmente in pericolo, l'autorità costituzionale della rappresentanza nazionale era talmente diminuita che io non poteva più tardare a metter fine a questo deplorevole stato di cose.

Serbi! A partire da oggi io prendo in mano mia l'autorità regale, a partire da oggi la Costituzione sarà completamente in vigore e avrà tutto il suo valore.

Confidando nella storia degli Obrenovitch, io governerò il mio paese, appoggiandomi sulla Costituzione e sulle leggi e vi invito tutti a servirmi con fedeltà e devozione.

Mio caro popolo! io supplico Dio di vegliare su ciascuno dei miei passi e termino gridando: « Viva la Nazione! »

« Firmato: Alessandro. »

Belgrado, 1 aprile (vecchio stile) 1893.

BRUXELLES, 16 — Il borgomastro Buls, passeggiando nel viale Louise insieme con Graux, fu riconosciuto da un gruppo di dimostranti e ricevette un colpo di mazza piombata.

La ferita è grave. Si dovette ricondurre il borgomastro a casa.

BRUXELLES, 16 — L'aggressione contro il borgomastro Buls fu seguita da una collisione fra gli aggressori e gli agenti di polizia. Vennero sparati quattro colpi di rivoltella.

Un agente rimase ferito ed un dimostrante ricevette una sciabolata. Furono eseguiti parecchi arresti.

La ferita ricevuta alla nuca dal borgomastro è lunga otto centimetri ed è profonda. Il ferito è caduto in deliquio.

Il medico gli ha prescritto assoluto riposo.

Uno scabino è stato incaricato di sostituire Buls.

LIEGI, 16 — Avvenne una zuffa, iersera, fra dimostranti e agenti di polizia.

Vi sono alcuni feriti.

MONS, 16 — Brenez, principale capo socialista del Borinage, è stato arrestato stamane a Hornu, locchè ha provocato viva emozione fra gli scioperanti di quella regione.

La scorsa notte vi fu uno scontro a Frameries fra gendarmi e scioperanti. Vi furono parecchi feriti, tra cui il Borgomastro, che ricevette una sassata alla testa.

LONDRA, 16 — Una grande riunione di operai appartenenti ai sindacati dei *Docks* approvò la risoluzione di rinviare la presa in considerazione della proposta di uno sciopero generale fino a che la conferenza, convocata per domani, prenda la sua deliberazione.

AMSTERDAM, 15 — Una banda di socialisti percorse la città cantando.

Vi furono parecchie risse, con alcuni feriti.

Si fecero due arresti.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 15 aprile 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI In contanti	Cor. M.	In liquidazione Fine corrente	In liquidazione Fine prossimo	Prezzi Nom.
1 genn. 93	—	—	Rendita 5 0/0 1.a grida	7	— —	97,02 1/2		— —
	—	—	Rendita 5 0/0 2.a grida	97,05 07 1/2 10 12 1/2	97 10			— —
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —
1 ottob. 92	—	—	detta 3 0/0 1.a grida		— —			— —
»	—	—	detta 3 0/0 2.a grida		— —			60 25 [1]
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			103 — [2]
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0		— —			92 — [3]
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0/0		— —			102 — [4]
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			106 —
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.					
1 genn. 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0/0		— —			— —
1 ottob. 92	500	500	» 4 0/0 1.a Emissione		— —			446 — [5]
»	500	500	» 4 0/0 2.a a 8.a Emissione		— —			441 — [6]
1 giugno 92	500	500	» Comune di Trapani 5 0/0		— —			497 —
1 ottob. 92	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			400 — [7]
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0/0		— —			495 —
»	500	500	» » » » » 4 1/2 0/0		— —			500 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 genn. 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —	695		— —
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			553 —
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 aprile 92	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 genn 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1320 —
»	1000	1000	» » Romana		— —			400 —
»	300	300	» » Generale		— —			326 — [8]
1 genn 90	500	400	» » di Roma		— —			310 —
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			22 —
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			100 —
1 genn. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. Italiano (an.		— —	478		— —
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
1 ottob. 92	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —			784 —
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1143 —
» 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	277 276 275 1/2		— —
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			76 —
» 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			120 —
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —
» 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			275 —
»	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	223		— —
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			340 —
» 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			160 —
» 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			206 —
» 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			30 —
» 93	250	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			240 —
» 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	62 63 1/2		— —
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			245 —
			Azioni Soc. Assicurazioni.					
1 genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			80 —
» 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			230 —
			Obbligazioni diverse.					
1 genn. 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			305 —
1 luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)		— —			— —
1 genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			461 —
1 ottob 91	500	500	» Soc Immobiliare		— —			370 —
»	250	250	» » 4 0/0		— —			170 —
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			512 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			309 —
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 aprile 92	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0		— —			— —
»	300	300	» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —
1 genn 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)		— —			240 —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0/0		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 aprile 92	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

OSSERVAZIONI: 1) ex coup. £. 1,30 — 2) id. £. 2,17 — 3) id. £. 2,17 — 4) id. £. 2,17 — 5) id. £. 10 — 6) id. £. 10 — 7) id. £. 10,78 — 8) ex div. £. 3.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni		103 57 1/2
	Parigi	Cheques		104 25
2 1/2	Londra	90 giorni		25 07
	»	30 giorni		
	»	Cheques		26 22
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi } 27 aprile
Prezzi di compensazione }
Compensazione 28 »
Liquidazione 29 »

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI

Visto. Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MARZO 1893.

Valore	Prezzo
Rendita 5 0/0	97 30
» 3 0/0	61 25
Obbl. Beni Eccl 5 0/0	— —
Prest. Rotschild 5 0/0	106 —
Ob. città di Roma 4 0/0	445 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	468 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	495 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1/2 0/0	500 —
Az. Fer Meridionali	682 —
» » Mediterranee	547 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1335 —
» » Romana	400 —
» » Generale	329 —
» Banco di Roma	320
Az. Banca Tiberina	22 —
» » In. e Com. (an)	250 —
» » » Certif.	— —
» » » n liber.	— —
» Soc. Cred. Mobil.	466 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	795 —
» » Acqua Marcia	1110 —
» » Condot. d'ac.	272 —
» » Gen. Illumin.	275 —
» » Tramway Om.	210 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen	125 —
» » Immobiliare	75 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	240 —
» » Mat Later.	165 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	340 —
» » Metallurgica Italiana	170 —
» » della Piccola Borsa	206 —
» » Caoutchouc	30 —
» » An. Piem. di Elettr.	240 —
» » Risanamen.	55 —
» » Cr. Ind. Ed.	245 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita.	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	360 —
» » » 4 0/0	170 —
» » Ferroviarie	305 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	240 —

LUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.